

## Nota n. 41 del 03/09/2024

### **Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “Orientamenti sull’applicazione della verifica del capitale del gruppo per i gruppi di imprese di investimento conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033” (EBA/GL/2024/03)**

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “Orientamenti sull’applicazione della verifica del capitale del gruppo per i gruppi di imprese di investimento conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033” (EBA/GL/2024/03).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli intermediari compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

1. **Destinatari:** gruppi di imprese di investimento come definite dal Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sez. I, par. 2.
2. **Data:** gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2025.
3. **Disposizioni di riferimento:** articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 e Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezz. I, par. 4 e VIII del Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM.
4. **Oggetto:** [“Orientamenti sull’applicazione della verifica del capitale del gruppo per i gruppi di imprese di investimento conformemente all’articolo 8 del regolamento \(UE\) 2019/2033” \(EBA/GL/2024/03\)](#)